

***La responsabilità giuridica del dirigente scolastico,
del docente e dell'operatore scolastico.***



avvocato

Veronica Benedetti Vallenari

Iscrizione dell'alunno alla scuola
vincolo negoziale tra alunno e scuola

Obblighi della scuola

ISTRUIRE

EDUCARE

VIGILARE

PROTEGGERE

Responsabilità civile extracontrattuale

ART. 2043 C.C. c.d. culpa in vigilando

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Violazione del principio del *neminem ledere*

La culpa in vigilando della scuola può concorre con la culpa in educando dei genitori, essendo responsabilità concorrenti, solidali e non alternative tra loro.

onere della prova

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA P.A.

per il fatto che ha cagionato un danno a terzi,
ne risponde il docente o il collaboratore scolastico solo in caso
di dolo o colpa grave

RESPONSABILITA' DICCIPLINARE DEL DIRIGENTE, DEL DOCENTE E DEL PERSONALE A.T.A.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
per il mancato adempimento della/e obbligazioni assunte

DOVERE DI VIGILANZA del personale A.T.A.

Personale che assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

art. 61 della L. 11/7/80, n. 312


“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

RESPONSABILITA' del DIRIGENTE SCOLASTICO
culpa in organizzando

DOVERE DI ORGANIZZAZIONE anche AMMINISTRATIVA
DI CONTROLLO
DI CUSTODIA


deve porre in essere tutte quelle misure organizzative idonee
a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina
degli alunni


- ◆ Art. 2048 c.c.
- ◆ Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
- ◆ I precettori e coloro che insegnano un'arte o un mestiere sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- ◆ Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.



DOVERE DI VIGILANZA dei collaboratori scolastici

Compiti di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ed eventualmente, se previsto, anche durante la somministrazione del pasto nelle mense scolastiche; attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti dalla dirigenza.





***La responsabilità giuridica del dirigente scolastico,
del docente e dell' operatore scolastico***

GRAZIE



avvocato

Veronica Benedetti Vallenari
